

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Massi Dr. Franco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, CAMPIONATO D. BERRETTI, SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera infliggendo la sanzione sportiva della perdita della gara su indicata per 0 -3 a carico della società U.S. Foggia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.09.2008 ED AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 10 C.G.S. (GIÀ 8 C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Omodeo Alberto e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE MANGONE AMEDEO ED AL CALCIATORE DE STEFANO MATTIA, SEGUITO GARA PERGOCREMA/PAVIA DEL 4.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pavia di Pavia, riduce ad 1 giornata di gara effettiva la squalifica inflitta all’allenatore Mangone Amedeo. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) RICORSO DELL’A.S. LUCCHESI LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE SIG. BRAGLIA PIERO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE IN SECONDA SIG. ISETTO MAURO;**
 - **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESI LIBERTAS, SEGUITO GARA LUCCHESI/PISTOIESE DEL 04.05.2008**
- (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Lucchese Libertas di Lucca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DEL PESCHINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BETTINI DARIO SEGUITO GARA VIBONESE/PESCHINA DEL 4.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Pescara Valle del Giovenco di Pescara (L’Aquila), e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bettini Dario ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DEL CALCIATORE NIELSEN BILLE NICKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA LUCCHESE/PADOVA DEL 3.5.2008 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI"** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Nielsen Bille Nicki. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) **RICORSO DELL'A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENEDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo (Brescia). Ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 20.000,00.. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) **RICORSO DEL SIG. BOTTAZZI ANDREA (DIRIGENTE A.C. CARPENEDOLO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO AL 31.07.2008 SEGUITO GARA CARPENEDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Bottazzi Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete